

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1569 del 23/03/2017
Oggetto	Acque sotterranee Proc Cod. FE16A0005 Comune di Ferrara (FE) Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1538 del 21/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre MARZO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. Cod. FE16A0005
COMUNE DI FERRARA (FE)
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre

2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/ce: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1792/2016 con oggetto "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2254/2016 con oggetto "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche fears" punto 6.1 "settore delle risorse idriche"";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 06/06/2016 assunta al Prot. PGFE/2016/5607 presentata dalla Sig.ra Esmeralda Cappellini, C.F. CPPSRL49P58F205Y, in qualità di legale rappresentante della ditta Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura, P.I. 01913890388, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001, in Comune di Ferrara (FE) in Via Copparo 132 ad uso irrigazione aree verdi aziendali;

DATO ATTO:

- che il pozzo è finalizzato a garantire alla ditta richiedente l'autosufficienza idrica per irrigare le aiuole antistanti il centro commerciale con volumi da ritenersi congrui alla stessa;
- che si evince la compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto per il corpo idrico interessato codice 0640ER-DQ2-PCC che non risulta a rischio;

ACCERTATO:

- che il pozzo da realizzare non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;

- che lo stesso non ricade in un'area Parco e non è all'interno di un'area SIC/ZPS;
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i. e non sarà prevista prova di pompaggio in quanto la portata massima, invariata, è inferiore ai 5 l/s;

PRESO ATTO che la ditta Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura, P.I. 01913890388 ha presentato contestualmente la dimostrazione del pagamento dell'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria necessaria;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione ad uso irrigazione richiesta è assimilabile ad irrigazione aree destinate a verde pubblico aziendale di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 2, della citata L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evincono, anche sulla base della documentazione e relazione tecnica presentata a firma del tecnico abilitato Dott. Geol. Thomas Veronese, le caratteristiche del pozzo da concessionare ovvero la quantità d'acqua richiesta per l'uso irrigazione aree verdi pari a 659,00 mc annui, senza riuso né restituzione, per una portata massima richiesta pari a 1,0 litri al secondo;

DATO ATTO che il terreno su cui deve essere perforato il pozzo è di proprietà delle Ditte Serenissima S.G.R. S.p.A. e BNP Paribas Real Estate Property Management Italy s.r.l. entrambe consenzienti alla perforazione come risulta agli atti;

DATO ATTO che in data 23/06/2016 con nota PGFE/2016/6387 è stato chiesto il parere di competenza all'Autorità di Bacino del Fiume Po;

Accertato che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";

Dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il

raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DATO CONTO che trattasi di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di tipo semplificato per cui non è prevista la pubblicazione sul BURERT;

Precisato sotto il profilo tecnico:

- di inserire nell'atto prescrizioni, in particolare, sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse, prevedendo la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo ed eventuale avampozzo;
- della necessità di rimodulare a 264 metri cubi annui massimi (con conseguente riduzione del periodo di prelievo alla portata di 1 l/s coincidente con la portata media in quanto costante) la quantità d'acqua concedibile in base all'estensione definita nella domanda e alle caratteristiche della superficie da irrigare così come determinato per effetto dell'applicazione delle DGR sopracitate nn. 1195/2016, 1415/2016 e 2254/2016;
- di prescrivere l'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna in considerazione dell'esigenza di contenere l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e nel rispetto della Direttiva Europea Quadro in materia di acque 2000/60/CE;

DATO ATTO che in data 07/03/2017 protocollo PGFE/2017/0002535 è pervenuto il disciplinare del presente atto firmato per accettazione in data 02/03/2017 da parte della Sig.ra Esmeralda Cappellini in qualità di legale rappresentante del Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata e non sono emersi motivi ostativi di pubblico interesse;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 07/03/2017 (assunta agli atti con PGFE/2017/0002535 del 07/03/2017);

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, la ditta Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura, P.I. 01913890388, con sede in Comune di Ferrara (FE), Via Copparo 132, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica FE16A0005, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale perforazione fino alla profondità massima di 29 m sia localizzata alle coordinate UTM*32 (RER): X= 709373 Y= 969411 ed ubicata nel Comune di

Ferrara, Via Copparo 132, al foglio catastale n. 136, mappale n. 1093 SUB 95 del Comune medesimo con portata massima di derivazione pari a 1 l/s, portata media di 1 l/s e volume massimo di 264 mc annui;

- c) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito;
- d) di richiamare a carico del richiedente gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 e quelli relativi alla presentazione documentazione relativa all'esecuzione dei lavori in base alle scadenze fissate e di cui al disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- e) che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) che la durata della presente concessione è fissata al 31.12.2021 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego ed ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- g) che il Concessionario, qualora intenda protrarre la concessione oltre il termine sopra fissato, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;
- h) che la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti nonché viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazione, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- i) che il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- j) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto anche a sostituzione integrale del precedente;
- k) di dare atto che, ai sensi dell'art. 153 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in data 29/04/2016 è stato versato l'importo relativo alle spese di istruttoria pari ad € 226,00, da parte del richiedente sul c.c. postale n. 14931448, a mezzo di bonifico bancario intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle ll. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;
- l) di stabilire che il canone per l'intera annualità del 2017 è pari ad € 161,16 e che l'effettivo importo da versare per il periodo da marzo a dicembre 2017 è di € 134,30 (versato in data 01/03/2017 tramite bonifico sul c/c n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411");

- m) di stabilire che i canoni annuali, che devono essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- n) di stabilire che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale quantificato in € 250,00 ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante bonifico sul c/c n. 367409 in data 01/03/2017 intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed è stato introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017. La cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla Struttura competente;
- o) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- p) di definire, nell'articolato che segue, le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda agli atti, a quanto contenuto nei documenti tecnici, nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia;
- q) di prescrivere che qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc...) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questa Struttura ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà ottenere idoneo provvedimento autorizzativo di variante sempre da questa Struttura;
- r) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- s) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- t) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- u) rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 art. 133 c. 1 b) e s.m. e secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi aziendali richiesta dalla Ditta Consorzio Proprietari Centro Commerciale Le Mura, P.I. 01913890388, Procedimento cod. n. FE16A0005.

ARTICOLO 1 PRESCRIZIONI

1.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile per una futura eventuale regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
- isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse, prevedendo la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e di adeguato sistema a garanzia di sicurezza;
- installazione di tubo in polietilene ancorato alla tubazione di mandata passante attraverso la flangia di raccordo con diametro interno superiore o uguale a 12 mm;
- installazione, di idoneo e tarato strumento di misura dei volumi d'acqua (contatore, piombato, che deve essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza ad onere del concessionario), in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo, funzionale a comunicare i volumi derivati ad ARPAE SAC di FERRARA, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016, con cadenza almeno annuale a partire dalla data di adozione dell'eventuale atto di concessione, evidenziando la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Società di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici;
- installazione sulla tubazione di mandata di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;

In caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

Caratteristiche del pozzo ed equipaggiamento:

- diametro interno 3 pollici;
- profondità 29 m;
- portata massima di prelievo 1,00 litri al secondo;
- potenza della pompa 1,13 Kw.

Il punto di perforazione è ubicato nel Comune di Ferrara, Via Copparo 132, al foglio n. 136, mappale n. 1093 SUB 95 del Comune medesimo UTM*32 (RER): X= 709373, Y= 969411.

Nel caso di richiesta di cambio di intestatario dell'autorizzazione è necessario presentare, da parte del subentrante, apposita istanza in bollo di cambio di titolarità con rinuncia dell'attuale richiedente a favore del nuovo, completa in base alle vigenti norme di settore.

1.2 – COMUNICAZIONI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare, precisando data e numero identificativo del presente atto, dovrà comunicare a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara, mediante PEC, all'indirizzo **aoofe@cert.arpa.emr.it** con nota a firma del titolare richiedente:

- la data dell'inizio dei lavori e l'impresa esecutrice della perforazione, con i relativi dati fiscali, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stessa;
- l'esito della ricerca entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dei lavori, da inviare corredata da una relazione tecnica finale a firma di tecnico abilitato e controfirmata dalla Ditta perforatrice contenente almeno:

- esatta localizzazione della perforazione su planimetria catastale aggiornata e C.T.R. in scale adeguate;
- descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo e dell'eventuale avampozzo;
- stratigrafia dei terreni attraversati e dati idraulici;
- tipologia e caratteristiche tecniche della pompa installata;
- tipologia di falda captata.

1.3 - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, od anche successivamente, venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas se ne dovrà dare immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE, UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it, alla Provincia di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ad ARPAE SAC di Ferrara.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie; e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

All'atto dell'esecuzione di lavori del pozzo devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. I lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

1.4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc...), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questa Struttura che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

1.5 - TERMINI E RICORSI

L'autorizzazione alla perforazione per sostituzione è accordata per la durata di mesi 6 (sei) dalla data del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi.

In ogni caso i lavori devono essere iniziati e conclusi entro un anno dalla data di notifica del presente atto tenendo conto di quanto sopra indicato nel presente disciplinare.

Il provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 art. 133 c. 1 b) e s.m. e secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

1.6 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO

La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo alla revoca dell'autorizzazione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo ai sensi dell'art. 16 comma 6 dello stesso R.R. 41/2001.

Agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.582,28.

I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'eventuale avampozzo, anche in fase di

cantiere, dovranno essere provviste di solide coperture, atte ad impedire la caduta di persone.

ARTICOLO 2 OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI SONO ASSOGGETTATE LA PERFORAZIONE E LA CONCESSIONE

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato da ARPAE.

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico.

In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Il concessionario è obbligato a mantenere in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (21x29,7 cm), opportunamente plastificato in entrambe le superfici che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE16A0005;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ARTICOLO 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciato fino al 31.12.2021, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 o di revocarla anticipatamente, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse.

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, anteriormente alla scadenza naturale del titolo.

ARTICOLO 4 UBICAZIONE DEL PRELIEVO, DESCRIZIONE DELLE OPERE E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di prelievo dovranno essere mantenute nelle condizioni suddette e subordinate agli obblighi più avanti descritti e non potranno per alcuna ragione essere modificate e/o alterate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

L'acqua sotterranea da derivare verrà utilizzata esclusivamente per irrigazione aree verdi aziendali per un volume annuo complessivo massimo di 264 mc.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da questa Struttura concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione della pompa e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

ARTICOLO 5 RINUNCIA

Qualora il concessionario non intenda, in ogni caso, procedere al successivo emungimento, dovrà darne comunicazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara e rinunciare all'istanza di concessione e derivazione non intenda procedere al rinnovo della concessione, condizioni richieste dal pubblico generale interesse dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite da questa Struttura.

ARTICOLO 6 CAUSE DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) il non presentarsi entro il termine assegnato per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione, previo pagamento di tutte le somme dovute secondo gli importi indicati;
- e) subconcessione a terzi.

Il concessionario decade, inoltre, quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera e) sopra citata la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del R.R. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della perforazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del richiedente, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.